Alluvione 2024

Faq/quesiti del 29 luglio 2025

1. Domanda

Elenco specifico dei beni mobili risarcibili Si propone di integrare nel decreto del Vice Commissario un elenco dettagliato dei beni mobili risarcibili, includendo esplicitamente, a titolo esemplificativo:

- Arredi (es. divano, tavolo, sedie, letto, armadi)
- Elettrodomestici (es. lavatrice, frigorifero, forno, lavastoviglie)
- Apparecchi elettronici (es. televisore, computer, modem)
- Altri beni durevoli utilizzati nel normale contesto domestico

1. Risposta

Non è regolare predisporre con Decreto del Vice Commissario un elenco dei beni accoglibili o non accoglibili. **L'ordinanza 1105/2024 articolo 1 comma 3** fissa le disposizioni cui il vice commissario deve attenersi: il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

Inoltre Il D.Lgs 1/2018 art. 1 comma 2 lettere c), e) , f) prevede : " attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno per far fronte alle esigenze urgenti " e in questa fase si ritiene che debbano essere ristorati i danni che permettono la ripresa economica per quanto riguarda le imprese e il rientro nelle proprie abitazioni per i privati.

Eventuali dubbi sui danni possono essere risolti di concerto con la struttura del Vice Commissario alla quale fa da supporto legislativo anche l'ufficio legislativo della regione e del Dipartimento nazionale Protezione Civile

2. Domanda

Al fine di concedere il primo ristoro alle famiglie /condominio - max 5 mila euro - si chiede di dare un vostro contributo circa i dubbi sui beni, merci, serramenti ecc di cui all'elenco:

- ✓ allagamento completo del garage condominiale con crollo del soffitto, lavori di tinteggiatura e di ripristino delle parti danneggiate
- ✓ danneggiamento pompa di sollevamento acque reflue;
- ✓ intasamento linee fognarie principali e allagamento autorimessa con rimozione fango in superficie;
- ✓ danni muratura esterna del fabbricato con deterioramento degli intonaci
- ✓ ripulitura giardino condominiale invaso dal fango;
- ✓ automazione cancello condominiale danneggiata
- ✓ danneggiamento dell'impianto e delle elettropompe della piscina condominiale con conseguente danneggiamento della vasca stessa;
- ✓ portoni ingresso appartamenti, asportazione fango con ripristino del piazzale condominiale.

2. Risposta

In riferimento ai dubbi emersi si ritiene che i danni subiti ed elencati possano rientrare nel primo ristoro pari max ad euro 5 mila anche per il ripristino dei condomini ad eccezione:

- danneggiamento dell'impianto e delle elettropompe della piscina condominiale con conseguente danneggiamento della vasca stessa;
- ripulitura giardino condominiale invaso dal fango **fatto salvo che non sia funzionale all'accesso all'immobile.**

Si evidenzia, infatti , che il D.Lgs 1/2018 art. 1 comma 2 lettere c), e) , f) prevede : " *attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno per far fronte alle esigenze urgenti* " e in questa fase si ritiene che debbano essere ristorati i danni che permettono <u>la ripresa economica per quanto riguarda le imprese e il rientro nelle proprie abitazioni per i privati.</u>

Per quanto riguarda **le pertinenze, nella fattispecie in esame "garage**" la sezione 6 – ESCLUSIONEI - del modello B1 al punto b. lì esclude ancorché distrutte o dichiarate inagibili "nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione ". Pertanto è necessario tramite l'ufficio urbanistica fare la verifica prima di procedere all'ammissione della pertinenza garage.

3. Domanda

Si richiede chiarimento ufficiale in merito alla posizione degli immobili con abuso edilizio sanabile tramite CILA.

In particolare:

- È possibile considerare **indennizzabili immediatamente** i danni per tali immobili, anche prima della regolarizzazione?
- Oppure è **necessaria la presentazione preventiva della CILA in sanatoria**, con conseguente posticipo della liquidazione?

3. Risposta

Fatto salvo eventuali ed ulteriori disposizioni in materia (sarà cura di questa struttura coinvolgere l'Ufficio legislativo del Dipartimento Protezione Nazionale) si informa che:

I modelli B1 e C1 , quali parte integrante e sostanziale della ordinanza 1105/2024, stabiliscono quanto segue

- I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo – prime misure di sostegno

Modello B1

d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Non rientrano tra le cause di esclusione le fattispecie di cui: - all'art. 6 e 6 bis del DPR 380/01 e s.m.i.; - all'art. 34 bis del DPR 380/01 e s.m.i.;

e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;

f. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

Modello C1

c. danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi,
salvo che, alla data dell' evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi;
d. danni ai fabbricati che, alla data dell' evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto
fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto
catasto entro tale data;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell' evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

4. Domanda

Si chiede se eventuali danni non specificati nel Modello B1 inizialmente trasmesso possano essere riconosciuti entro il limite massimo di contributo previsto (5.000 € - 20.000 €), anche se comunicati successivamente, purché documentati e avvenuti nel medesimo contesto/evento calamitoso.

4. Risposta

Si ricorda che le domande per ottenere il primo ristoro sono scadute dal mese di gennaio e quindi, conseguentemente anche la la piattaforma regionale con le domande B1 e C1 è già chiusa e non permette nessun inserimento.

Qualora ci siamo criticità come da voi evidenziate è fondamentale che l'amministrazione comunale su richiesta dell'impresa e o privato, proceda a fare istanza al Vice commissario per l'apertura della Piattaforma per eventuali modifiche e o integrazione del modello B1.

E' conseguenziale che debba essere ben motivata la richiesta. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potrà procedere alla integrazione del modello.

5. Domanda

Nel modello B1 sono contemplati anche danni ad immobili quali associazioni e società senza scopi di lucro ma nella ordinanza e nella modulistica di recente produzione si fa riferimento solo a locali abitativi. Si chiede se ad oggi siano indennizzabili anche le associazioni ed in particolare quali beni mobili ed immobili delle stesse.

5. Risposta

Nessun problema per quanto riguarda la concessione del primo ristoro alle associazioni e società senza scopi di lucro come già comunicato a tutte le amministrazioni comunali interessate alla alluvione 2024 e nel rispetto delle disposizioni in materia di famiglie/privati

Sono accoglibile le domande di società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio

.

6. Domanda

Si richiede chiarimento in merito all'indennizzabilità delle imprese che, dopo la presentazione della domanda, hanno cessato l'attività.

Si propone che, in caso di continuità del soggetto giuridico al momento del danno, il contributo possa essere comunque concesso a copertura dei danni pregressi.

6. Risposta

L'indennizzo di 20 mila euro max è concesso per il primo ristoro ed è finalizzato all'apertura dell'attività come stabiliscono le disposizioni vigenti e le numerose FAQ del dipartimento nazionale per tutte le alluvioni pregresse. La domanda di primo ristoro è inaccoglibile senza che l'attività riapra .

E' conseguenziale che se l'impresa continui l'attività i danni possono essere ristorati solo a partire dall'evento alluvionale e non prima dell'alluvione;

7 . **Domanda**

Si richiede di chiarire se, in caso di subentro di un'altra impresa, sia possibile erogare il contributo al nuovo titolare, anche in assenza di continuità giuridica, purché sia documentata la titolarità dei beni danneggiati e/o dei costi sostenuti.

7. **Risposta**

Con riferimento a quanto richiesto e per analogia alle casistiche previste per alluvione 2022 e 2023 (risposta alla faq da parte dell'ufficio legislativo del Dipartimento della protezione civile Nazionale,) il contributo non può essere concesso al subentrante nella attività.